



COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA

=.=.=.=.=.

N. 014

OGGETTO: Affidamento in uso temporaneo e provvisorio della palestra scolastica per attività di ginnastica dolce per gruppi misti e per attività di minivolley.

L'anno **DUEMILAOTTO** il giorno **VENTITRE** del mese di **GENNAIO** ore **20,30** in Villasimius nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Sanna Salvatore

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Assenti i signori

UTZERI ROBERTO
MASSA FABRIZIO
VARGIOLU EFISIO
SECCI GIOVANNA

Assiste il Segretario *Dott. Alberto Sciola.*

..*.*.*.*.*.*

LA GIUNTA

- Vista l'allegata proposta dell'Amministratore Incaricato allo Sport e Spettacolo avente ad oggetto: "Affidamento in uso temporaneo e provvisorio della palestra scolastica per attività di ginnastica dolce per gruppi misti e per attività di minivolley";
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti unanimemente espressi;

DELIBERA

- Di approvare in conformità l'allegata proposta dell'Amministratore Incaricato allo Sport e Spettacolo avente ad oggetto: "Affidamento in uso temporaneo e provvisorio della palestra scolastica per attività di ginnastica dolce per gruppi misti e per attività di minivolley";
- Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

**SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
SERVIZI SOCIALI, INFORMATICA E TELEMATICA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:	Affidamento in uso temporaneo e provvisorio della palestra scolastica per attività di ginnastica dolce per gruppi misti e per attività di minivolley.
-----------------	--

IL CONSIGLIERE INCARICATO ALLO SPORT E SPETTACOLO

Premesso che, ai sensi delle norme contenute nel D. Lgs 19.04.1994, n. 297 e succ. Mod., ai Comuni, per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito l'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche;

Considerato che

- l'utilizzazione dei locali di cui trattasi deve risultare compatibile con la destinazione dell'istituto ai compiti educativi e formativi e che l'utilizzatore risponda delle attività e delle destinazioni del bene stesso, ne assuma le spese e la responsabilità civile;
- occorre regolamentare adeguatamente le richieste di concessione a terzi della locale palestra scolastica;
- con Deliberazione C.C. n. 58 del 04.12.2007 è stato adottato il Regolamento per l'affidamento e l'utilizzo dei beni immobili comunali per attività prive di rilevanza economica;
- detto Regolamento demanda alla Giunta Comunale per la definizione dei criteri per l'assegnazione, in uso temporaneo e in gestione, degli spazi pertinenti ai suddetti beni;
- in attesa della definizione complessiva di tali criteri per tutti gli immobili occorre assegnare temporaneamente i locali, al fine di fornire una prima risposta alle esigenze di tali società;

Dato atto che l'art. 17 del sopra richiamato regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre facenti parte delle scuole pubbliche in conformità a:

- a) art. 94 e ss. D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
- b) agli indirizzi del Consiglio d'Istituto e al presente Regolamento;
- c) al Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, per le norme applicabili;
- d) alla convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune e l'Autorità Scolastica;
- e) alla convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune e i soggetti affidatari;

Ritenuto di poter ovviare a tali esigenze affidando, sino al 31/05/2008, i locali agibili e disponibili presso la palestra scolastica sita in Via Mazzini (Villasimius), stabilendo nel frattempo i criteri e le modalità provvisorie di utilizzo;

Vista la richiesta presentata in data 21/12/2007 dall'A.S.D. Gymnasium (Villasimius), ns. prot. 19155 del 21/12/2007, concernente l'utilizzo della palestra scolastica per attività ginniche e minivolley;

Vista la richiesta presentata in data 08/01/2008 dalla medesima Associazione, concernente l'utilizzo della palestra scolastica per attività di ginnastica dolce rivolta alle persone con meno di 50 anni d'età;

Ritenuto di dover accogliere tali istanze e nel contempo regolare i rapporti tra le parti;

Ritenuto inoltre, nelle more di approvazione dei criteri e delle modalità di utilizzo stabiliti nel sopra richiamato Regolamento, che per tale affidamento si possa richiedere la corresponsione mensile di un rimborso spese per le utenze riferibili al funzionamento dei locali affidati;

Visto lo schema di convenzione a tal fine predisposto;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di prendere atto della premessa;
- 2) Di affidare, in via temporanea e provvisoria, all'A.S.D. Gymnasium (Villasimius) i locali della palestra scolastica sita in Via Mazzini, fino al 31/05/2008;
- 3) Di approvare lo schema di convenzione composto da n. 12 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994, n. 38.

Il Consigliere
Giuseppe Gagliardo

Allegato: 1. Schema di convenzione per l'affidamento in uso temporaneo della palestra scolastica.



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO

DELLA PALESTRA SCOLASTICA PER ATTIVITA’

DI GINNASTICA DOLCE FEMMINILE, PER GRUPPI MISTI

E PER ATTIVITA’ DI MINIVOLLEY

Con la presente scrittura privata

TRA

il Comune di Villasimius, nel seguito denominato per brevità “Comune”, codice fiscale 80014170924, rappresentato dal Dott. Alberto Sciola in qualità di Responsabile del Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Informatica e Telematica, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta;

E

l’A.S.D. Gymnasium, nel seguito denominata per brevità “Affidatario”, con sede in Villasimius, Via Masaccio 12, rappresentata per il presente atto dalla Signora Stefania Fois, nata a Quartu Sant’Elena (CA), il 11/02/1971, residente a Villasimius, Via Masaccio 12, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell’Associazione ed in virtù dei poteri conferitigli;

PREMESSO CHE

- l’Affidatario ha presentato in data 21/12/2007 e 08/01/2008 richieste di autorizzazione all’utilizzo della palestra scolastica sita in Via Mazzini (Villasimius) per attività di ginnastica dolce femminile, per gruppi misti e per attività di minivolley;
- con Deliberazione G.M. n. ... del la Giunta Comunale ha disposto di affidare in uso temporaneo la palestra sopra menzionata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Il Comune concede all'Affidatario, che accetta, l'affidamento in uso temporaneo della palestra scolastica per attività di ginnastica dolce femminile, per gruppi misti e per attività di minivolley.

Art. 2

Consegna e durata

La palestra è affidata con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino al 31/05/2008.

A tal fine l'Affidatario dichiara di avere visionato i locali della palestra di cui trattasi, di averli trovati in buono stato e di prenderne la consegna, ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi, che avviene contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione. L'Affidatario restituirà gli immobili alla scadenza dell'affidamento o a richiesta del Comune, secondo quanto stabilito all'art. 5.

Art. 3

Uso

L'Affidatario utilizzerà la palestra esclusivamente per l'attività di ginnastica dolce femminile, per gruppi misti e per attività di minivolley nei seguenti giorni della settimana e nelle seguenti fasce orarie:

- 1) martedì, ore 15:00 – 16:00 (ginnastica dolce femminile);
- 2.1) mercoledì, ore 16:00 – 17:00 (ginnastica dolce per gruppi misti);
- 2.2) mercoledì, ore 17:00 – 19:00 (minivolley);
- 3) giovedì, ore 15:00 – 16:00 (ginnastica dolce femminile);
- 4.1) sabato, ore 16:00 – 17:00 (ginnastica dolce per gruppi misti);
- 4.2) sabato, ore 17:00 – 19:00 (minivolley);

L'Affidatario dovrà obbligatoriamente mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato dal Comune. L'uso della palestra per le attività di cui alla presente convenzione è consentito ai soli iscritti alle attività stesse.

Ogni qualvolta utilizzi la palestra l’Affidatario ha il dovere di effettuare una ricognizione sullo stato e sull’efficienza dell’immobile e delle attrezzature. L’Affidatario deve tempestivamente comunicare al Comune e al soggetto che l’ha eventualmente preceduto nell’uso, ogni alterazione, danneggiamento, anomalia, malfunzionamento o pregiudizio riscontrato nell’immobile e nelle attrezzature.

Art. 4

Obblighi e divieti

Nella palestra e negli spazi di pertinenza l’Affidatario non potrà realizzare o installare opere fisse o impianti fissi. Ogni eventuale realizzazione o installazione di opere mobili o impianti mobili quali, a titolo d’esempio, uffici, zone di servizi e di ristoro, aree di ricovero, recinzioni, è di volta in volta subordinata all’approvazione dell’Amministrazione Comunale e all’autorizzazione da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale. Non potranno altresì essere apportate modifiche all’andamento planimetrico dei locali, né arrecare pregiudizio allo stato dei luoghi. Sull’intera area dei locali ogni forma di pubblicità dovrà riportare l’indicazione “Comune di Villasimius” e almeno una riproduzione dell’emblema Comunale.

All’Affidatario e ai propri iscritti è fatto divieto di utilizzare gli spazi all’interno del cortile e prospicienti l’ingresso esterno per il parcheggio di automezzi, tenuto conto dell’esigenza di assicurare in ogni momento l’accesso dei mezzi comunali di servizio e dei mezzi di soccorso.

L’accesso del pubblico è disciplinato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. E’ compito dell’Affidatario assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti.

L’Affidatario non può cedere a terzi, in nessuna forma e ad alcun titolo, anche gratuito, l’uso totale o parziale della palestra sotto pena dell’immediata decadenza dell’affidamento.

Art. 5

Ripristino e riconsegna

L’Affidatario si impegna a ripristinare e riconsegnare i locali della palestra nello stato in cui li ha ricevuti, senza danni o malfunzionamenti, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso,

effettuando prima della riconsegna la pulizia dei luoghi. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna della palestra l'Affidatario dovrà pagare una penale di euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento per danno ulteriore, ivi compreso il danno d'immagine. Per motivate ragioni di pubblico interesse la palestra dovrà essere rilasciata dall'Affidatario, anche in via definitiva, a seguito di semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale nei termini notificati dalla stessa Amministrazione.

Art. 6

Manutenzione e utenze

Sono a carico dell'Affidatario i lavori di piccola manutenzione, la pulizia dei luoghi, lo smaltimento e il conferimento dei rifiuti di ogni natura. A titolo di rimborso spese per le utenze riferibili al funzionamento dei locali affidati, è altresì a carico dell'Affidatario il versamento a favore del Comune di una quota mensile di euro **50,00 (cinquanta/00)** sul c/c postale n. 16675092, la cui attestazione dovrà essere consegnata al Comune entro i primi dieci giorni del mese successivo.

Art. 7

Disponibilità della palestra, apertura e custodia

L'Affidatario non può duplicare le chiavi, di cui ha avuto consegna, e ha l'obbligo di custodire le stesse nella massima sicurezza, essendo direttamente responsabile di ogni circostanza conseguente al loro smarrimento o sottrazione. In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi l'Affidatario provvede a sue spese alla sostituzione di tutte le serrature aperte dalle chiavi ricevute dal Comune e alla consegna al Comune delle copie aggiuntive. L'Affidatario provvede altresì a sue spese, dietro specifiche indicazioni del Comune, ad ogni ulteriore lavoro di sostituzione o manutenzione necessario al ripristino della piena funzionalità delle chiusure. Nei giorni e nelle fasce orarie di affidamento l'Affidatario ha l'obbligo di custodire la palestra con diligenza ed è direttamente responsabile verso il Comune dei danni causati.

Il Comune, in qualunque momento, può richiedere l'uso parziale o totale della palestra per i propri fini istituzionali e per un periodo di tempo determinato. La richiesta è inoltrata all'Affidatario con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni.

Art. 8

Controlli

L'Affidatario si impegna a consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, l'accesso alla palestra ai membri della Commissione Comunale per lo Sport o a funzionari incaricati dal Comune, al fine di verificare il corretto utilizzo degli impianti e la loro efficienza.

Art. 9

Responsabilità e polizza assicurativa

L'Affidatario assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nei locali affidati, restando esclusa ogni responsabilità del Comune. L'Affidatario adotta inoltre tutte le misure di sicurezza necessarie alla tutela della pubblica incolumità, assumendo la responsabilità per i danni a terzi e alla palestra affidata. A tal fine l'Affidatario ha stipulato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, in data polizza assicurativa presso la Compagnia/Società di Assicurazione, con i seguenti massimali:

- a) [minimo Euro **100.000,00 (centomila/00)**] contro i rischi gravanti sull'immobile;
- b) [minimo Euro **500.000,00 (cinquecentomila/00)**] per la responsabilità civile verso terzi.

L'Affidatario è tenuto a consegnare al Comune copia della polizza e delle ricevute di pagamento dei relativi premi.

Art. 10

Risoluzione

Il presente contratto può essere risolto, su richiesta di ciascuna parte, per grave inadempimento degli specifici obblighi previsti dai precedenti articoli 3,4,5,6,7,9, previa diffida all'adempimento, qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,

la parte inadempiente non provveda al riguardo. In tale ipotesi il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

Art. 11

Controversie

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Cagliari.

Art. 12

Disposizioni finali

Tutte le spese nascenti dal presente contratto sono a carico dell'Affidatario. Le modifiche o le integrazioni al presente contratto si intendono approvate esclusivamente mediante atto scritto.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto, valgono le vigenti norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

Villasimius,

L'Affidatario

Stefania Fois

Per il Comune

Alberto Sciola